



STATUTO

Associazione “Comunicare per Crescere” ODV **Familiari per la salute mentale**

Sede
Via Dalmazia, 39 – Piombino (LI)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

COMUNICARE PER CRESCERE ODV

L'Associazione di volontariato Familiari per la Salute mentale COMUNICARE PER CRESCERE, riunitasi in Assemblea straordinaria il giorno 03 settembre 2020, ha deciso di modificare la propria denominazione e il proprio Statuto per adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore.

ART. 1

L'Associazione denominata COMUNICARE PER CRESCERE ODV si attiene alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo Settore (in seguito denominato CTS). L'Associazione COMUNICARE PER CRESCERE ODV con sede Legale nel Comune di Piombino (LI), si atterrà al Codice Civile e al Codice del Terzo Settore per lo svolgimento delle proprie attività ed ha durata illimitata.

ART. 2

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore e valendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Associazione può aderire ad altre Associazioni sia Regionali che Nazionali che si prefiggono scopi analoghi ai propri.

Scopi dell'Associazione sono in particolare:

- prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà a utenti della salute mentale e alle loro famiglie che vivono il Disagio Mentale;
- promuovere la solidarietà con gruppi di Volontariato e gestire la formazione tecnica e l'attività pratica volta ad integrare e/o sostituire l'assistenza istituzionale;
- riunire gli utenti della salute mentale, i familiari e i tutori per alleviare l'onere psicologico e materiale derivante;

- promuovere e coordinare attività psicopedagogiche atte a facilitare la riabilitazione ed il recupero ad attività socialmente valide dei soggetti con Disagio Mentale;
- mobilitare l'opinione pubblica promuovendo e favorendo l'informazione sulla natura, le fasi e le tipologie della malattia mentale mediante la divulgazione di pubblicazioni, conferenze ed interventi in dibattiti pubblici e privati,
- tenere contatti con tutte le Associazioni che si occupano della malattia mentale, coordinando con le stesse le attività di rivendicazione atte ad ottenere un costante miglioramento della legislazione psichiatrica,
- aderire a comitati regionali, nazionali e a qualsiasi altra attività necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali;
- vigilare che le Leggi nazionali e regionali sulla Psichiatria vengano applicate, e promuovere idonee azioni nei casi di inadempienza,
- ricercare e sollecitare la collaborazione e la disponibilità degli Enti locali per la gestione della propria attività mirante alla realizzazione degli scopi sociali nelle linee disegnate dallo stesso statuto;
- tutelare i diritti dei familiari e degli stessi soggetti con Disagio Mentale e, contemporaneamente, produrre reddito che dovrà essere impegnato per finanziare altre attività non lucrative. E' prevedibile inserirsi nel contesto economico delle realtà Zona Val di Cornia, ma senza escludere altre attività che potranno essere individuate sul mercato della Val di Cornia;
- promuovere e coordinare, in collaborazione con Agenzie specializzate, percorsi di formazione ed aggiornamento di Operatori già qualificati, siano essi inseriti o non in organici di strutture sanitarie e/o sociali;

ART. 3

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale anche di carattere commerciale quali per esempio sponsorizzazioni o anche la gestione di strutture destinate a varie attività in specie apicole e ricettive, con i seguenti obiettivi: promozione della salute mentale e fisica, integrazione sociale, lotta allo stigma, promozione di percorsi di formazione destinati a famiglie, utenti e operatori della salute mentale. I proventi economici provenienti dalle suddette attività verranno utilizzate dall'Associazione per supportare e incrementare le attività medesime e le attività istituzionali connesse all'Associazione.

Altre attività di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore saranno individuate dal Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi quali pranzi e cene sociali e quelle non commerciali secondo gli articoli di cui agli artt. 79 e 84 del Codice del terzo settore.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- dai contributi dei soci;
- dai contributi, lasciti, donazioni, o qualunque altra sopravvenienza attiva regolarmente accettata dal Consiglio Direttivo e compatibile con le norme del Codice del terzo settore.

ART. 4

Il numero degli associati è illimitato ma, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. La sua struttura è improntata a criteri di democraticità e le cariche sono elettive e gratuite.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Le persone interessate alle problematiche della Salute Mentale e che vogliono far parte dell'Associazione, dovranno fare domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica.
- 2) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, deve comunicarlo all'interessato con le dovute motivazioni il quale, nei successivi 60 giorni, potrà far ricorso all'assemblea la quale deciderà nella prima seduta utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività della associazione e controllarne l'andamento e parteciparvi
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate
- esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'Associazione, senza fini di lucro, anche indiretto esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

L'associato perde la sua qualifica in caso di morte, recesso, esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione: chi intende farlo deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli associati, oppure arreca all'Associazione danni materiali e morali di una certa gravità può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6

È fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Organizzazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche di cui al presente Statuto.

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio. È fatto obbligo al Consiglio direttivo di redigere il bilancio e rendiconto annuale, secondo le norme del Codice del Terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 8

L'assemblea è l'Organo sovrano e rappresentativo della volontà dei Soci. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti i Soci ancorché non intervenuti o in minoranza.

Sono poteri dell'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'esercizio. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ogni Socio ha un voto in assemblea e se impedito a partecipare può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

I lavori di ciascuna assemblea si aprono con l'elezione del Presidente, del Segretario e con l'approvazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione ed inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali della stessa, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea.
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
- deliberare l'ammissione degli associati.
- procedere alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione nei limiti previsti dal Codice del terzo settore.
- compilare il regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea degli associati, ha la durata di due anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere si sostituisce con uno dei primi tra i non eletti o in mancanza indicando una nuova elezione solo per il membro mancante.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre le informazioni previste dal co. 6 art.26 del Codice Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (due anni) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo tranne che il semplice rimborso delle spese vive per viaggi, spostamenti, vitto e alloggio se fuori la propria residenza.

Ogni missione dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario dà attuazione pratica a quanto deliberato dal Consiglio e dal Presidente, redige i verbali delle riunioni di consiglio, assiste il presidente nel disbrigo delle pratiche, tiene la corrispondenza, controfirma gli atti ufficiali del Consiglio.

Il Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite e lo rende disponibile all'esame dei membri del Consiglio, custodisce il patrimonio del Consiglio, ne esige la rendita, le quote i contributi e le oblazioni, esegue i pagamenti su mandato scritto del Presidente.

ART. 11

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 12

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 13

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o

- ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 14

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il giorno 03 settembre 2020, alle ore 15,00, presso la struttura "Palazzo della Vigna", località Montioni, Comune di Suvereto, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione COMUNICARE PER CRESCERE, per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del *Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche*.

La Presidente Ania Franceschini dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario verbalizzante la sig.ra Gabellieri Rosalba.

La Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

in proprio: Giuliana Polizy, Fabrizio Bernardeschi, Alvaro Nocenti, Bina Bucci, Maria Giuliana Batini, Angelo Sansoni, Adriana Franceschini Franceschini Ania, Gabellieri Rosalba

per delega: Marisa Spigno

La Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

La Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di Associazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Comunicare per Crescere ONLUS" a "Comunicare per Crescere ODV".

La Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

La Presidente accerta che l'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge è stato approvato all'unanimità; il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione dispone di conservarlo agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Gabellieri Rosalba

Gabellieri Rosalba

Il Presidente

Ania Franceschini

Ania Franceschini

STATUTO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

1. Ania Franceschini Franceschini Ania
2. Rosalba Gabellieri Gabellieri Rosalba
3. Alvaro Nocenti Nocenti
4. Giuliana Polizzy Giuliana Polizzy
5. Maria Giuliana Batini Maria Giuliana Batini
6. Bina Bucci Bina Bucci
7. Angelo Sansoni Sansoni Angelo
8. Marisa Spigno Spigno Marisa
9. Fabrizio Bernardeschi Bernardeschi Fabrizio
10. Adriana Franceschini Franceschini Adriana

Piombino, 03 settembre 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO IL 6 SET. 2020 193 3
ESATTO Debito
(€ 11) DI CUI € 11 per trascrizione.

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Giovani Mery

